



# COMUNE DILEONFORTE

(PROVINCIA DI ENNA)

REG. n. 06

15 FEB. 2018

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. n.-152/2006 e s.m.i. al fine di assicurare la regolare attività di gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale.

## IL SINDACO

- Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, ed in particolare, l'articolo 5, comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

- Atteso che nel quadro normativo di cui alla LR nr 9/2010, come modificata dalla LR 3/2013, che recepisce le disposizioni di cui al D.Lgs, 152/06, si sono definite le competenze dei vari livelli decisionali che intervengono nel settore dei rifiuti ed, in particolare:

A) alle Regioni spetta, oltre che, ai sensi dell'art 200 del codice dell'ambiente, definire gli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali organizzare i servizi di gestione dei rifiuti ed individuare le autorità di gestione, anche predisporre piani regionali di gestione ex art 199 stesso codice, con i quali dettare le direttive ed esercitare funzioni di indirizzo e programmazione;

B) alle società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, quali autorità d'ambito, spetta il compito di programmazione intermedia, di organizzazione del ciclo integrato a livello di ambito, attraverso l'adozione del piano d'ambito, dei costi standard dei servizi e della progettazione dell'impiantistica;

C) ai comuni appartenenti all'ATO compito di costituire la società di regolamentazione del servizio (SRR) e, quale soggetto di governance, di decidere dell'organizzazione del servizio in forma singola o associata, delimitando le aree ottimali di raccolta (ARO) ed adottando il piano d'intervento;

Dato atto:

- che questo Comune faceva parte prima, dell'ATO EnnaEuno, ed ora della SRR, Società per la regolamentazione del servizio di Gestione Rifiuti Enna Provincia ATO n. 6;

- che la complessa criticità economica - finanziaria venutasi a creare nel corso degli anni di gestione dell'ATO EnnaEuno hanno dato luogo alla liquidazione della società EnnaEuno, mentre le difficoltà operative del transito normativo operato dalla L.R. 9/2010 , ed i noti ritardi di operatività della costituita S.R.R. hanno di fatto prodotto diversi e gravi problematiche nella gestione del complesso sistema di raccolta dei rifiuti, ingenerando, un vero e proprio continuo stato di emergenza nella gestione dei servizi di igiene ambientale;
- che le criticità superiormente esposte hanno reso necessario nel tempo l'adozione di varie apposite Ordinanze da parte di questo organo monocratico, ai sensi dell'art. 50 e 54 del T.U.E.L. , nonché ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006 s.m.i., al fine di sopperire e dare risposta alle gravi incertezze nella gestione dei servizi di igiene ambientale. Spesso, infatti, si è intervenuto in sostituzione e/o in sussidio della Società EnnaEuno, prima, e successivamente, della SRR per le proprie inadempienze sia sotto il profilo economico - finanziario (mancato pagamento delle spettanze al personale impiegato nel cantiere di Leonforte) che di gestione dei servizi (organizzazione del personale, integrazione dei mezzi strumentali per garantire una sufficiente gestione del servizio, acquisto carburante per il funzionamento degli automezzi ecc. ecc.);
- che le problematiche sopra esposte, hanno inevitabilmente compromesso il raggiungimento degli standard minimi di raccolta differenziata, per come disciplinati dal D.lgs 152/2006 e dalla stessa L.R. 9/2010, e successive dalle ordinanze 5/2016 e 6/2016 rif. del commissario straordinario della Regionale;
- che al fine di dare soluzione ai suddetti problemi ed in ottemperanza alla L.R. n. 9/2010, in data 25/03/2015 il comune di Leonforte il commissario straordinario e la società d'ambito i liquidazione stipulavano una convenzione, più volte prorogata, con la quale le parti si determinavano per gestire congiuntamente i servizi di igiene ambientale nel cantiere di Leonforte. Nella circostanza, così come si evince all'art. 2 del suddetto accordo il comune di Leonforte metteva a disposizione del Commissario Straordinario pro tempore, il settore tecnico nonché il personale operativo dell'Ente Comune, i propri mezzi ed attrezzature, per la gestione dei servizi di igiene ambientale. La gestione del servizio di igiene ambientale è rimasto, sino alla data odierna, in capo alla SRR, in collaborazione con l'ufficio tecnico dell'ente comunale.
- che la suddetta situazione è stata causa del mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata così come previsto dall'ordinanza 5/rif per insufficienza di personale operatori impegnati a garantire il servizio porta a porta nonché per la mancanza di risorse strutturali sovracomunali necessari allo smaltimento delle categorie merceologiche di R.D.. A questo riguardo più volte questo Ente ha fatto richiesta, ai commissari che si sono succeduti nella gestione dell'ATO e al C.D.A. della S.R.R., di fornire al cantiere di Leonforte le necessarie risorse umane e strumentali. La gestione del servizio è avvenuta, compatibilmente

con le risorse disponibili, secondo le modalità della raccolta con cassonetti stradali e campane per il vetro e differenziata, con il sistema porta a porta garantito solo per le attività commerciali, stipulando direttamente le dovute convenzioni con i centri di stoccaggio e smaltimento.

- Al fine di dare risposta ai problemi della gestione dei rifiuti, nel territorio di questo ente, il Consiglio Comunale si è determinato per costituire, insieme al comune di Nissoria, l'ARO con l'obiettivo di affidare il servizio alla costituenda società in house Leo.Ni Ambiente s.r.l;

Atteso che:

- con Deliberazioni n. 52 del 22.04.2014 del Consiglio Comunale e n. 138 del 17.11.2014 della Giunta Municipale è stato approvato il relativo Piano d'Intervento.

- Il Comune di Leonforte, nella qualità di comune capofila dell'A.R.O. "Leonforte-Nissoria", ha trasmesso il Piano d'Intervento per l'approvazione ai sensi dell'ars. 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010.

- Il Piano d'Intervento dell'A.R.O. "Leonforte-Nissoria" è stato approvato con Decreto n. 322 del 27.03.2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti.

- Il Comune di Leonforte non ha dato seguito al Piano di Intervento, ovvero non ha trasmesso gli atti di gara all'U.R.E.G.A. per l'espletamento della gara d'appalto, di contro, insieme al Comune di Nissoria, ha Inteso costituire una società consortile a responsabilità limitata per la gestione del servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di competenza dei comuni facenti parte del Piano A.R.O. in House Providing.

- In data 09.07.2016, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63, il Comune di Leonforte ha approvato lo schema di statuto ed atto costitutivo della società consortile a responsabilità limitata denominata "Leo.Ni Ambiente Srl." per la gestione integrata dei rifiuti.

- In data 13.07.2016 i Sindaci dei comuni di Leonforte e Nissoria, costituivano con atto pubblico, la società "Leo.Ni Ambiente S.r.l. in House" per la gestione dei servizi di igiene ambientale ed in data 06.09.2016 si è riunita l'assemblea dei soci che ha nominato il consiglio di Amministrazione.

- La società Leo.Ni Ambiente s.r.l, allo stato attuale non è operativa in quanto non ha potuto completare l'iter di iscrizione all'albo gestori rifiuti a causa del mancato transito del personale dalla SRR alla Leo.Ni Ambiente, e definizione delle condizioni per il trasferimento dei beni strumentali, più volte richiesti dal presidente del C.D.A. della Leo.Ni. Ambiente s.r.l..

- Detta circostanza sta compromettendo la gestione dei servizi di igiene ambientale, nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme.

Considerato che:

- il Comune, nonostante l'esigua disponibilità di risorse umane e strumentali, ha proseguito la gestione del servizio con modalità di raccolta con cassonetti stradali e campane per la raccolta differenziata, introducendo il porta a porta soltanto per le attività commerciali.

- I mezzi e le attrezzature impiegati per la gestione del servizio di raccolta sono di proprietà del comune il quale, ad integrazione della dotazione di mezzi disponibili, ha fatto ricorso al nolo a freddo di autocompattatori.

- Le attuali unità impiegate nel servizio di raccolta, costituite da operatori a comando provenienti dall'ex ATO EnnaEuno e dipendenti dal Comune di Leonforte, la maggior parte dei quali part-time ed a tempo determinato, sono inferiori rispetto alle unità a tempo pieno previste dal Piano A.R.O.

- L'attuale situazione di gestione del servizio, non prevede modalità atte a conseguire i risultati di RD previsti delle norme che non permettono ulteriori ritardi;

Ritenuto, pertanto, che la modalità di gestione con affidamento ad operatore economico esterno rappresenti, al momento, la scelta più idonea per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia della stessa, per le ragioni specifiche espresse.

Vista la nota prot. SRR n. 78 del 02.02.2018, con la quale il Presidente del CDA della SRR (provincia di Enna) ha comunicato a questo ente che tanto la società EnnaEuno, per conto della SRR, non può gestire i servizi di igiene ambientale presso il comune di Leonforte, altresì neppure la società di scopo Ambiente e tecnologia s.r.l., di recente istituzione, non è nelle condizioni di garantire i servizi di cui in questione in quanto non ha ancora ottenuto le necessarie autorizzazioni previste per norma;

- Vista la relazione del responsabile del settore tecnico di questo ente dalla quale emerge l'indicazione di affidare il servizio tramite affidamento ad evidenza pubblica, tenuto conto dell'attuale situazione, di inoperatività della società in House e della impossibilità a gestire il servizio in economia scaturisce sostanzialmente dalle seguenti considerazioni:

a) Necessità di conseguire un risultato efficiente ed efficace nella gestione del servizio, stante l'attuale esigua disponibilità di risorse umane;

b) necessità di assicurare i livelli minimi di raccolta differenziata così come previsti dalla legge e dalle ordinanze del Commissario Straordinari per la gestione dei rifiuti in regione Sicilia;

c) la scelta dell'affidamento esterno è, inoltre, giustificata per le ridotte dimensioni della commessa in argomento;

d) Possibilità, nel caso di affidamento esterno, di avere miglie e al servizio rispetto a quelle previste nel Piano e la possibilità di risarcimenti in caso di mancato raggiungimento delle percentuali di Raccolta Differenziata.

## CONSIDERATO che:

- Il Responsabile del Settore 3° Tecnico di questo Comune con la suddetta relazione di servizio prot. 3089 del 07/02/2018 ha proposto l'urgente emissione di una ordinanza contingibile ed urgente prevista dall'articolo 191 del D.lvo n.152/2006, in modo da affidare ad una ditta specializzata per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto degli R.S.U. per tutto il territorio del Comune di Leonforte;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatta salva l'adozione del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, che la modalità di gestione con affidamento ad operatore economico esterno rappresenti, al momento, l'unico provvedimento extra ordinem per garantire alla collettività la continuità del servizio d'igiene ambientale, sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia della stessa, per le ragioni specifiche espresse.

## VISTO:

- l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. che stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente [. ..] il Sindaco può emettere [. ..] ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente"; - il 3° comma del medesimo art. 191 che stabilisce che "le, ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientale;

- l'art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

## VISTO:

- il D.Lgs. n.18 agosto 200 n.267;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; - il vigente Statuto comunale;

## RILEVATO:

- che la situazione che si è verificata è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. n.152/06, perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire

con ordinanza contingibile ed urgente in quanto al momento non è possibile provvedere altrimenti;

- che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D.Lgs. n. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

- che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione;

- che per le ragioni meglio ivi precisate e relazionate dal responsabile dell'U.T.C., si ritiene urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art. 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

- che la ponderazione dei diversi interessi pubblici posti e narrati in premessa, rende inevitabile il ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. n.152/2006, atta a garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

- che con nota n. del... della SRR e del Commissario liquidatore EnnaEuno hanno assunto preventivamente l'impegno di autorizzazione al distacco del personale alla ditta a cui sarà affidato il servizio RR.SS.UU. così come detto in premessa;

PRESO ATTO, pertanto, che esistono i presupposti per l'adozione di un ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per un periodo di 6 mesi, al fine di ripristinare e mantenere le normali condizioni di salubrità del centro abitato, passando gradualmente alla raccolta differenziata con sistema di porta a porta integrale;

## ORDINA

Ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

1. Al Capo Settore dell'Ufficio Tecnico Comunale di esperire con urgenza tutti gli adempimenti di evidenza pubblica per individuare ed affidare il servizio ad una ditta specializzata nella raccolta, trasporto e raccolta differenziata dei RR.SS.UU., che dovrà essere espletato immediatamente con i mezzi ed il personale ritenuti necessari. concordando le fasi di start up e messa a regime della Raccolta differenziata con sistema porta a porta in modo da passare progressivamente alla Raccolta Differenziata.

2. Alla S.R.R. ed alla Società EnnaEuno in liquidazione di autorizzare il distacco presso la ditta aggiudicatrice di tutto il personale del cantiere di Leonforte;

3. Disporre che il Responsabile del Settore 3° Tecnico provveda ad assumere il relativo impegno di spesa necessario per il pagamento del costo del servizio di raccolta in questione e condizioni del rapporto contrattuale già indicate e portate a conoscenza delle ditte a cui è stata chiesta la fornitura del servizio.

4. Al capo settore finanze di dare copertura finanziaria alla spesa conseguente all'affidamento del servizio in parola imputandola al capitolo di bilancio relativo al costo di smaltimento rifiuti.
5. Dare atto che, trattandosi di intervento sostitutivo, le spese conseguenti al presente provvedimento saranno portate a detrazione dagli importi dovuti alla SRR per lo svolgimento del servizio in parola;
6. Dare atto che il servizio come sopra affidato dovrà avere immediato inizio;
7. Disporre che il Responsabile del Settore affari Generali provveda ad assumere tutti gli atti necessari relativi agli obblighi di pubblicità e trasparenza della presente ordinanza;

### AVVERTE

Che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. nonché le conseguenti sanzioni penali.

### DISPONE

1. che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
2. che la stessa venga notificata:
  - Responsabile 3° settore tecnico comunale;
  - Responsabile settore finanze comunale;
  - Responsabile settore affari generali;
  - alla Società "ATO EnnaEuno in liquidazione"; alla S.R.R.;
  - Ai Commissari straordinari di EnnaEuno, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
  - alla Polizia Municipale, nonché per conoscenza
  - a S.E. il Prefetto di Enna; al Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Enna, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna; al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Presidio di Leonforte; al Commissario di P.s. di Leonforte, al Comando Stazione dei Carabinieri di Leonforte.

AVVISA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 gg.



Il Sindaco  
(Francesco Sinatra)